

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 17 marzo 2011
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour
de Cassation — Francia) — Procedimenti avviati dal sig.
Josep Peñarroja Fa**

(Cause riunite C-372/09 e C-373/09) ⁽¹⁾

(Art. 43 CE — Libertà di stabilimento — Art. 49 CE — Libera prestazione dei servizi — Restrizioni — Periti giudiziari con qualifica di traduttore — Esercizio dei pubblici poteri — Normativa nazionale che riserva il titolo di perito giudiziario alle persone iscritte in elenchi istituiti dalle autorità giudiziarie nazionali — Giustificazione — Proporzionalità — Direttiva 2005/36/CE — Nozione di «professione regolamentata»)

(2011/C 139/07)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de Cassation

Parti

Ricorrente: Josep Peñarroja Fa

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Francia) — Interpretazione degli artt. 43 CE, 45 CE, 49 CE e 50 CE — Normativa nazionale che riserva il titolo di consulente giudiziario a chi sia iscritto in uno degli albi istituiti dalle autorità giudiziarie nazionali e che subordina tale iscrizione a requisiti di età, di competenza, di moralità e d'imparzialità, senza tener conto del già avvenuto riconoscimento della qualità di consulente da parte delle autorità giudiziarie di un altro Stato membro e senza prevedere altre modalità di accertamento delle caratteristiche succitate — Compatibilità di tale normativa con le disposizioni del diritto primario relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi

Dispositivo

- 1) Un incarico affidato caso per caso da un giudice, nel contesto di una controversia di cui è investito, ad un professionista in qualità di perito giudiziario traduttore costituisce una prestazione di servizi ai sensi dell'art. 50 CE, al quale attualmente corrisponde l'art. 57 TFUE.
- 2) Le attività dei periti giudiziari nel settore della traduzione come quelle oggetto della causa principale non costituiscono attività che partecipano all'esercizio dei pubblici poteri ai sensi dell'art. 45, primo comma, CE, al quale corrisponde attualmente l'art. 51, primo comma, TFUE.
- 3) L'art. 49 CE, al quale attualmente corrisponde l'art. 56 TFUE, osta ad una normativa nazionale, come quella oggetto della causa principale, in forza della quale l'iscrizione ad un elenco di periti giudiziari traduttori è assoggettata a condizioni inerenti alla qualifica senza che gli interessati possano venire a conoscenza della

motivazione della decisione adottata nei loro confronti e senza che questa possa essere oggetto di un effettivo ricorso di natura giurisdizionale che consenta di verificare la sua legittimità, soprattutto con riguardo all'osservanza del requisito, risultante dal diritto dell'Unione, che la loro qualifica acquisita e riconosciuta in altri Stati membri sia stata debitamente presa in considerazione.

- 4) L'art. 49 CE, al quale attualmente corrisponde l'art. 56 TFUE, osta ad un requisito come quello previsto dall'art. 2 della legge 29 giugno 1971, n. 71-498, relativa ai periti giudiziari, come modificata dalla legge 11 febbraio 2004, n. 2004-130, da cui risulta che non è possibile figurare nell'elenco nazionale dei periti giudiziari in qualità di traduttore se non si dimostra di essere stati iscritti per tre anni consecutivi in un elenco di periti giudiziari istituito da una Cour d'appel, qualora siffatto requisito, nel contesto dell'esame di una domanda di una persona stabilita in un altro Stato membro e che non dimostra detta iscrizione, impedisca che la qualifica acquisita da tale persona e riconosciuta in tale altro Stato membro sia debitamente presa in considerazione per accertare se e in che limiti questa possa equivalere alle competenze che di norma ci si attende da una persona che sia stata iscritta per tre anni consecutivi ad un elenco di periti giudiziari istituito da una Cour d'appel.
- 5) Le prestazioni dei periti giudiziari traduttori effettuate da periti iscritti in un elenco come l'elenco nazionale dei periti giudiziari istituito dalla Cour de cassation non rientrano nella nozione di «professione regolamentata» ai sensi dell'art. 3, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 settembre 2005, 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.

⁽¹⁾ GU C 282 del 21.11.2009.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 marzo 2011
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeidshof te Brussel — Belgio) — Maurits
Casteels/British Airways plc**

(Causa C-379/09) ⁽¹⁾

(Libera circolazione dei lavoratori — Artt. 45 TFUE e 48 TFUE — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Salvaguardia dei diritti a pensione complementare — Mancanza di azione da parte del Consiglio — Lavoratore occupato successivamente da uno stesso datore di lavoro in vari Stati membri)

(2011/C 139/08)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Arbeidshof te Brussel

Parti

Ricorrente: Maurits Casteels

Convenuta: British Airways plc

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Arebeidshof te Brussel — Interpretazione degli art. 39 CE e 42 CE della direttiva del Consiglio 29 giugno 1998, 98/49/CE, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea (GU L 209, pag. 46) — Mancanza di azione da parte del Consiglio — Lavoratore occupato di volta in volta nelle sedi di lavoro di uno stesso datore di lavoro in più Stati membri (escluso il caso del distacco) e assoggettato ogni volta al regime di assicurazione per pensione complementare localmente applicabile

Dispositivo

1) *L'art. 48 TFUE non ha effetto diretto che può essere invocato da un singolo avverso un datore di lavoro del settore privato in una controversia pendente dinanzi ai giudici nazionali.*

2) *L'art. 45 TFUE dev'essere interpretato nel senso che osta, nell'ambito dell'applicazione obbligatoria di un contratto collettivo di lavoro:*

— *a che, per determinare il periodo di acquisizione di diritti definitivi a prestazioni di pensione complementare in uno Stato membro, non si sia tenuto conto degli anni di servizio prestati da un lavoratore per lo stesso datore di lavoro nelle sedi di quest'ultimo situate in vari Stati membri e in forza dello stesso contratto di lavoro globale, e*

— *a che un lavoratore che sia stato trasferito da una sede del suo datore di lavoro situata in uno Stato membro in una sede dello stesso datore di lavoro situata in un altro Stato membro sia considerato nel senso che ha lasciato detto datore di lavoro di propria iniziativa.*

(¹) GU C 312 del 19.12.2009.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 10 marzo 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour de Cassation — Francia) — Charles Defossez/Christian Wiart, nella sua qualità di commissario liquidatore della Sotimon SARL, Office national de l'emploi fonds de fermeture d'entreprises, Centre de gestion et d'études de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés de Lille (CGEA)

(Causa C-477/09) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Direttive 80/987/CEE e 2002/74/CE — Insolvenza del datore di lavoro — Tutela dei lavoratori subordinati — Pagamento dei crediti insoluti dei lavoratori — Determinazione dell'organismo di garanzia competente — Garanzia più favorevole in forza del diritto nazionale — Possibilità di avvalersene)

(2011/C 139/09)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour de Cassation

Parti

Ricorrente: Charles Defossez

Convenuti: Christian Wiart, nella sua qualità di commissario liquidatore della Sotimon SARL, Office national de l'emploi fonds de fermeture d'entreprises, Centre de gestion et d'études de l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés de Lille (CGEA)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour de cassation (Francia) — Interpretazione dell'art. 8 bis della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, come modificata dalla direttiva 2002/74/CE (GU L 270, pag. 10), nel combinato disposto con l'art. 9 della direttiva medesima — Determinazione dell'ente di garanzia competente per il pagamento delle spettanze insolte dei lavoratori — Ente di garanzia dello Stato membro sul territorio del quale i lavoratori svolgono abitualmente la loro attività — Possibilità, per i lavoratori dipendenti, di avvalersi della garanzia più favorevole dell'ente presso il quale il datore di lavoro si è assicurato e versa i contributi in applicazione della normativa nazionale

Dispositivo

L'art. 3 della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, nella versione di quest'ultima antecedente alla sua modifica operata dalla direttiva 2002/74/CE, deve essere interpretato nel senso che, per il pagamento dei crediti insoluti di un lavoratore, il quale abbia abitualmente esercitato la sua attività dipendente in uno Stato membro diverso da quello in cui si trova la sede del suo datore di lavoro, dichiarato insolvente prima dell'8 ottobre 2005, qualora tale datore di lavoro non abbia sede in tale diverso Stato membro e adempia il suo obbligo di finanziamento dell'organismo di garanzia dello Stato membro in cui ha sede, è a quest'ultimo organismo che incombono gli obblighi definiti da detto articolo.

La direttiva 80/987 non osta a che una normativa nazionale preveda che un lavoratore possa avvalersi della garanzia salariale dell'organismo nazionale, conformemente al diritto di tale Stato membro, in via complementare o sostitutiva, rispetto a quella offerta dall'organismo identificato come competente in applicazione di tale direttiva, a condizione, tuttavia, che detta garanzia dia luogo a un livello maggiore di tutela del lavoratore.

(¹) GU C 37 del 13.2.2010.